



*Al Prefetto della provincia di Como*

**DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.120/2020 A CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI COMO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA FINO A N. 50 CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO CENTRO DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA E RIPARTIZIONE, UBICATO IN LIPOMO (CO).**

**CIG 9815914C79**

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 30.12.1995, n. 563 e il relativo Regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2.1.1996), il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 18 settembre 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO, in particolare, l’art. 11 del medesimo D.lgs. 142/2015 in base al quale, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all’art. 9 del medesimo decreto, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

TENUTO CONTO, inoltre, che il citato comma 2 prevede, in via generale, la possibilità di ricorrere, in casi di estrema urgenza, alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto legge n. 451 del 1995 (c.d. legge “ex Puglia”), per importi comunque inferiori alla soglia europea di cui all’art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50 del 2016 (che, per la finalità di accoglienza dei migranti, è di 750.000 euro) ritenuti indispensabili “*per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità*”;

VISTO il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d’ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, in corso di conversione in legge;

CONSIDERATO l’eccezionale accrescimento delle esigenze tese ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione migrante in ingresso sul territorio e la saturazione del sistema di accoglienza già in atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull’intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in



## *Al Prefetto della provincia di Como*

conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

VISTA l'Ordinanza n. 984 del 16.04.2023 della P.D.C.M. con la quale si prevedono disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza, con particolare riguardo ad alcune Regioni, ivi compresa la Lombardia;

DATO ATTO che sul territorio di questa provincia il servizio di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale è, ad oggi, espletato in forza di un accordo-quadro biennale – e relative convenzioni – in scadenza il 31.07.2023, il quale prevede n. 694 posti convenzionati, aumentati a n. 833 a seguito dell'attivazione del cd. quinto d'obbligo di cui all'art. 13, comma 1, del richiamato capitolato d'appalto;

ATTESO che questa Prefettura, a seguito di precedenti e consistenti flussi migratori, ha esaurito l'intero incremento del "quinto" come sopra determinato e ha chiesto, a tutti i gestori convenzionati, la disponibilità all'aumento dei posti offerti fino al 50% del valore del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del predetto schema di capitolato;

CONSIDERATO che solo tre degli attuali otto gestori convenzionati con questa Prefettura hanno manifestato la volontà di aumentare il numero dei posti dedicati all'accoglienza oltre la soglia del cd. quinto d'obbligo e che, ciononostante, le disponibilità manifestate non risultano sufficienti a soddisfare le attuali esigenze di accoglienza;

CONSIDERATO, altresì, che per far fronte ai trasferimenti sul territorio dei richiedenti protezione internazionale, disposti, tra le altre, con le circolari nn. 11412 del 24.03.2023, 11622 del 27.03.2023 e n. 13497 del 06.04.2023 – stante la predetta indisponibilità di strutture all'interno della rete CAS – è stato necessario avvalersi della collaborazione di Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Como, per l'allestimento di una struttura che consentisse la primissima accoglienza dei predetti, nelle more del trasferimento degli stessi in una struttura CAS;

ATTESO che permane la necessità di avvalersi della collaborazione di CRI – Comitato di Como stante l'esigenza di reperire ulteriori posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo che vengono assegnati alla provincia di Como, trattandosi di circostanza "*di somma urgenza*" che non consente alcun indugio (di cui all'art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016) per la quale "*i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati*" (cfr. art. 60, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50 del 2016 ed art. 32, par. 2, lett. C), Direttiva 2014/24/UE);

TENUTO CONTO che, qualora non si procedesse ad affidamento diretto, si verserebbe nell'impossibilità di ottemperare all'accoglienza sul territorio dei citati stranieri, e che, tenuto della straordinaria urgenza, l'art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di adottare un ordine di immediata esecutività entro il limite di spesa "*di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità*", senza che operino gli ordinari limiti di importo stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b). D.Lgs. n. 50/2016)

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 10 marzo 2023 n. 9451 recante parere dell'Avvocatura Generale dello Stato circa i centri di accoglienza per



## *Al Prefetto della provincia di Como*

migranti e le procedure di scelta del contraente nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati, con la quale si accoglie l'interpretazione della normativa sin qui richiamata nel senso della possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 142 del 2015, in presenza di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e risultino incompatibili con l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle soglie europee;

RITENUTO, per quanto sopra, sussistente il requisito dell'estrema urgenza previsto dall'art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2015, stante l'insufficienza attuale dei posti disponibili nel sistema di accoglienza straordinaria;

VISTE, inoltre, le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019, relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

RILEVATO, pertanto, che sussiste la necessità di disporre di un centro di primissima accoglienza e ripartizione con capacità ricettiva fino a 50 posti;

DATO ATTO che il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

RILEVATO che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Como - ha individuato la struttura sita a Lipomo (CO), in via Oltrecolle n. 23, da destinare a centro di primissima accoglienza e ripartizione di stranieri richiedenti protezione internazionale, di proprietà della stessa Croce Rossa;

VISTA la nota n. 0024980 del 06.04.2023 con la quale questa Prefettura ha richiesto a Croce Rossa Italiana una stima mensile dei costi medi per la fornitura dei servizi di primissima accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale assegnati al territorio di questa provincia;

VISTA la nota, pervenuta per posta elettronica ordinaria in data 20.04.2023, acquisita agli atti con protocollo n. 28366, con la quale Croce Rossa Italiana – Comitato di Como – ha stimato il proprio fabbisogno finanziario mensile, derivante dal servizio di gestione e accoglienza, in euro 21.880,53, composto dai costi fissi del personale di cui alla tabella allegata (All. 1) e in euro 18,00 *pro capite/pro die* per i servizi di cui alla medesima tabella, oltre i costi dei Kit di primo ingresso pari ad euro 150,00 cadauno;

CONSIDERATO, quindi, che il costo complessivo dell'affidamento in oggetto, per l'intera durata dello stato di emergenza come da Ordinanza P.D.C.M. n. 984 del 16.04.2023 e per la capienza di 50 posti, tenuto conto di un *turn over* medio pari a giorni quindici, è stimato in euro 390.284,00;

PRESO ATTO che con nota n. 30827 del 2.5.2023 questa Prefettura ha richiesto al Ministero dell'Interno di poter stipulare un contratto di affidamento con Croce Rossa Italiana – Comitato di



## *Al Prefetto della provincia di Como*

Como per il servizio di primissima accoglienza, avviato in data 8.4.2023. e per la durata di mesi sei con i costi sopra determinati;

VISTA la nota n. 17643 del 8.5.2023 con la quale il Ministero dell'Interno ha autorizzato questa Prefettura, valutata l'opportunità di dare continuità ai servizi già attivati lo scorso 8 aprile, a procedere all'affidamento diretto del servizio in questione in favore di Croce Rossa Italiana-Comitato Provinciale di Como, nelle more dell'accordo quadro che il Ministero dell'Interno sta definendo con il Comitato Nazionale della Croce Rossa italiana per disciplinare i servizi di primissima accoglienza da attivare a livello locale;

VISTA la nota n. 18699 del 12.05.2023 con la quale il Ministero dell'Interno ha disposto di far fronte all'attivazione del Centro di Primissima accoglienza e ripartizione con i fondi disponibili sul capitolo 2351 pg. 02 dell'esercizio finanziario in corso;

### **DISPONE**

Per le motivazioni in premessa indicate, che si richiamano integralmente, l'affidamento diretto del servizio di primissima accoglienza dei migranti in arrivo sul territorio, con decorrenza a partire dal 8.4.2023 e fino al 8.10.2023, a Croce Rossa Italiana – Comitato di Como, C.F. 03492670132, con sede legale in Como, Via Italia Libera 11, nelle more dell'accordo quadro che il Ministero dell'Interno sta definendo con il Comitato Nazionale della Croce Rossa italiana per disciplinare i servizi di primissima accoglienza da attivare a livello locale;

Di imputare la spesa di euro 390.284,00 Iva esclusa sul capitolo 2351 pg. 2 del bilancio del Ministero dell'Interno esercizio finanziario 2023;

Di designare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela Pagano, Dirigente del Servizio di Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali;

Di rendere noti i contenuti del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Como, data protocollo informatico

Il Prefetto  
Andrea Polichetti